


Publicato il 21/02/2018



N.02021 /2018 REG.PROV.COLL.
N. 09046/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9046 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da Michele Di Rauso, Francesco Di Martino, Raffaele Verdolino, Claudio Luongo, rappresentati e difesi dall'avvocato Pasquale Marotta, con domicilio eletto presso lo studio Giancarlo Caracuzzo in Roma, via di Villa Pepoli n. 4;

contro

Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, l'Ufficio Scolastico Regionale Campania, l'Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

l'Usr per la Campania, la Commissione di Esame, il Cineca, l'Usr per la Lombardia non costituiti in giudizio;

per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

1) dell'avviso prot. MIUR AOODRCA Registro Ufficiale (U) 0012940 del 22/06/2017 adottato dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e dell'elenco dei nominativi dei candidati che hanno superato le prove

scritta e pratica del concorso per esami e titoli, finalizzato al reclutamento del personale docente nelle scuole dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di Primo e Secondo Grado, per le Regioni Campania, Abruzzo, Basilicata e Molise relativo alla Classe di concorso B15 – Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche, nella parte in cui non risultano inseriti gli odierni ricorrenti; 2) dell'Avviso prot. MIUR AOODRL0 REGISTRO UFFICIALE (U) 0014053 del 21/06/2017, adottato dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, di pubblicazione dell'elenco dei nominativi dei candidati che hanno superato la prova scritta e pratica del concorso per esami e titoli, finalizzato al reclutamento del personale docente nelle scuole dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di Primo e Secondo Grado, per la Regione Lombardia relativo alla Classe di concorso B15 – Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da DI RAUSO MICHELE il 28\12\2017:

l'annullamento del decreto prot. MIUR.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE (U) . 0019354 del 3/10/2017 con il quale il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e del decreto, ignoti data e numero, con il quale il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Campania e di Ufficio Scolastico Regionale Lombardia;

Relatrice nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2018 la dott.ssa Emanuela Loria e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che la parte ricorrente è stata ammessa a partecipare con provvedimento giurisdizionale di questa Sezione alle prove suppletive, pratica e scritta, del

concorso in oggetto indicato (indetto con D.D.G. n. 106 del 2016) e ha impugnato con motivi aggiunti la graduatoria concorsuale per motivi autonomi e per illegittimità derivata rispetto a quelli già dedotti con il ricorso;

Ritenuto che in considerazione del I motivo contenuto nei motivi aggiunti si possa disporre l'ammissione alle prove orali in sessione suppletiva da parte dei ricorrenti;

Ritenuto che occorre procedere, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cod. proc. amm., all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati inseriti nella graduatoria, autorizzando la parte ricorrente a effettuare tale notificazione "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

a).- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR nonché, ove esistenti, degli Uffici Scolastici Regionali interessati dal quale risulti:

1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

2.- il nome del ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;

3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;

4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti le posizioni utili in ciascuna delle graduatorie regionali;

5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7. - il testo integrale del ricorso introduttivo;

B.- In ordine alle prescritte modalità, il M.I.U.R. e gli USR hanno l'obbligo di pubblicare sui propri siti istituzionali - previa consegna, da parte ricorrente, di copia dei ricorsi introduttivi, della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso

contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il M.I.U.R. e, ove dotati di autonomi siti, gli USR resistenti:

c.- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovranno, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Considerato che si dispone, infine, che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal primo adempimento;

Considerato che, in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis),
dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici
proclami, nei sensi e nei termini di cui in motivazione;
accoglie la domanda cautelare contenuta nei motivi aggiunti e ordina
all'amministrazione di disporre l'ammissione con riserva delle ricorrenti alla prova
orale.

Rimane fissata l'udienza pubblica per il giorno 29 maggio 2018, ore di rito.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2018 con
l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Emanuela Loria, Consigliere, Estensore

Antonino Masaracchia, Consigliere

L'ESTENSORE
Emanuela Loria

IL PRESIDENTE
Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza n. 2021/2018 emessa, all'esito della Camera di Consiglio del 6 febbraio 2018, dalla Sezione Terza Bis del TAR Lazio -Roma, depositata in data 21 febbraio 2018, sul ricorso R.G. n. 9046/2017.

Il processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Avv. Pasquale Marotta

